

TRATTATO NOTARILE
diretto da Filippo Preite

**ATTI NOTARILI
DIRITTO COMUNITARIO
E INTERNAZIONALE**

3. Diritto comunitario

Principi generali.
Riflessi sull'attività
notarile

UTET
GIURIDICA

Disponibile anche
in E-BOOK

LA BANCA CENTRALE EUROPEA

di
Vincenzo Vacirca¹

SOMMARIO. 1. La storia della Banca Centrale Europea. – 2. La Banca Centrale Europea.

1. La storia della Banca Centrale Europea².

L'unione monetaria europea ha una storia lunga e complessa, strettamente correlata alle vicende che hanno determinato la nascita dell'unione politica europea³, della quale, nel prosieguo del presente scritto, si ripercorreranno, seppur brevemente, le tappe fondamentali.

Fin dalla seconda metà del secolo XIX i Paesi europei economicamente più sviluppati iniziarono ad avvertire la necessità di conseguire una maggiore stabilità nei propri rapporti monetari; ciò condusse all'istituzione dell'*Unione monetaria latina*, prima, e successivamente, agli *Accordi di Bretton Woods* del 1944, con i quali si introdusse un sistema di cambi monetari stabili, rivedibili soltanto in caso di rilevanti squilibri nelle economie dei Paesi aderenti⁴.

Nel 1955, con la *Risoluzione di Messina*, nell'enunciare l'intento di creare istituzioni comuni europee e un mercato comune⁵, si fece espresso riferimento

¹ Notaio. Cultore della materia in Diritto privato italiano e comparato nell'Università Kore di Enna.

² BELLI F.-SANTORO V., *La Banca Centrale Europea*, Milano, 2003; KALTENTHALER K.C., *Policymaking in the European Central Bank, the masters of Europe's money*, Lanham MD, 2006; BARONCELLI S., *Quale ruolo per la Banca Centrale Europea?*, in *Quaderni costituzionali*, 2004, 411-413; SELMAYR M.-ZILIOLI C., *The Constitutional Status of the European Central Bank*, in *C.M.L. Rev.*, 2007, n. 44; MALATESTA A.L., *La Banca Centrale Europea*, Milano, 2003; MORSELLI A., *Nascita ed evoluzione della Banca Centrale Europea: aspetti istituzionali, economici, monetari*, Troina, 2009.

³ È stato affermato che per i cittadini europei, appartenenti ad un'area che non ha un vero e proprio governo unitario, in cui rimane forte il senso di appartenenza alle diverse nazioni, e nella quale i confini non hanno ancora perso del tutto la funzione di divisione, la realtà più tangibile dell'unificazione è l'euro, soprattutto nella forma concreta di banconote e monete. PAPADIA F.-SANTINI C., *La Banca Centrale Europea*, Bologna, 2006, 8.

⁴ Il sistema di *Bretton Woods* divenne operativo nel 1950 con la creazione dell'*Unione europea dei pagamenti*, che fissò un tasso di cambio tra le monete dei vari Paesi europei e tra queste ed il dollaro statunitense.

⁵ Può pertanto affermarsi che in essa si stabilirono le fondamenta della futura Comunità Economica Europea.

all'adozione di metodi atti a garantire un coordinamento delle politiche monetarie dei Paesi membri.

Nel *Trattato di Roma* del 1957, istitutivo della Comunità Economica Europea (CEE), agli artt. 103 e 108 si stabilì, infine, che gli Stati membri avrebbero considerato la propria politica in materia di congiuntura e di tassi di cambio come un problema di interesse comune, istituendosi all'uopo un comitato⁶ consultivo per promuovere il coordinamento delle politiche dei singoli Stati nel campo monetario.

Dalle tappe, pur fondamentali, di cui si è detto, emerge con chiarezza come l'obiettivo della stabilità monetaria venne perseguito, inizialmente, attraverso la regolamentazione del meccanismo di cambio, volto a limitare le variazioni reciproche delle monete partecipanti, senza che fosse avvertita come necessaria per il sistema, la creazione di una solida base istituzionale⁷.

Solo successivamente, in occasione del Consiglio Europeo di Hannover del 1988 sulla base di una risoluzione promossa dal Cancelliere della Germania Federale, Helmut Kohl, venne istituito un comitato (comunemente noto con il nome di *Comitato Delors*)⁸, al quale fu affidato il compito di elaborare un piano per il raggiungimento dell'unione economica e monetaria. Già dal mandato che conferiva l'incarico emergeva come la componente monetaria dovesse essere considerata prevalente rispetto a quella strettamente economica e i lavori che ne seguirono, coerentemente, si concentrarono in maniera preponderante sulle problematiche connesse alla creazione di una moneta unica.

Il contributo fondamentale del *Rapporto Delors* fu quello di mutare in modo radicale l'approccio, seguito fino ad allora, fondato sui tassi di cambio (ossia su quella che poteva definirsi la dimensione esterna della politica monetaria) intuendo che la via per conseguire il risultato dell'unione monetaria consisteva nella creazione di un vero sistema istituzionale ricalcato sulle esperienze dei singoli sistemi monetari nazionali. Con il *Rapporto Delors*, si impose, quindi,

⁶ Cui si aggiunse nel 1964 il Comitato dei Governatori delle Banche Centrali degli Stati membri.

⁷ Un primo debole tentativo in tal senso fu la creazione nel 1973 del *Fondo Europeo di Cooperazione Monetaria*, al quale, tuttavia, non fu affidata alcuna funzione sostanziale.

Nel 1979, inoltre, su impulso del Presidente della Repubblica Francese Valéry Giscard d'Estaing e del Cancelliere tedesco Helmut Schmidt, cominciò ad operare il *Sistema Monetario Europeo* (SME), cui partecipavano Germania, Francia, Italia, Irlanda, Belgio, Paesi Bassi e Danimarca, anch'esso basato sul meccanismo di cambio, volto a limitare le variazioni reciproche di ogni moneta partecipante. Deve tuttavia rilevarsi che nel corso degli anni si instaurò un rapporto di vicendevole sostegno tra lo SME e la *Bundesbank*, che svolse, di fatto, il ruolo di Banca Centrale per l'intero continente europeo.

⁸ Il comitato trae il nome da quello del suo Presidente, *Jacques Delors*, che all'epoca rivestiva il ruolo di Presidente della Commissione Europea. Di esso facevano parte anche i governatori delle Banche Centrali della Comunità e da tre esperti esterni.

per la prima volta, l'idea che il perseguimento dell'obiettivo dell'unione monetaria necessitava di una moneta unica e di una forte base istituzionale, come quella che a livello nazionale si esprimeva con le singole Banche Centrali. È sulla base di tali considerazioni che si fonda la comune affermazione secondo cui la Banca Centrale Europea e la moneta unica (l'euro) troverebbero entrambi la loro origine nel *Rapporto Delors*.

Negli anni che seguirono, il rapporto *Delors* fu gradualmente compreso e condiviso dal Consiglio Europeo che convocò una Conferenza Intergovernativa per preparare le modifiche al Trattato di Roma necessarie ad attuare l'Unione economica e monetaria secondo le indicazioni in esso contenute. Si superava in tal modo la posizione della Gran Bretagna che contrapponeva alla soluzione istituzionale (e pertanto alla moneta unica), quella basata sull'ECU⁹, che avrebbe dovuto divenire moneta parallela, concorrente con quelle nazionali, affermandosi nel tempo quale moneta unica europea, soltanto se i cittadini l'avessero preferita a quelle dei singoli Paesi.

Nello stesso periodo, il Comitato dei Governatori delle Banche Centrali predisponne una bozza di statuto della Banca Centrale Europea (che recepiva le indicazioni sviluppate dal *Comitato Delors*) presentandole, nel 1990, alla Conferenza Intergovernativa per l'Unione economica e monetaria. Con poche modifiche non sostanziali, le proposte dei Governatori furono accettate e trasferite nel *Trattato di Maastricht* del 1992¹⁰ (entrato in vigore il 1° novembre 1993). Alla Conferenza Intergovernativa rimase tuttavia il compito di individuare il percorso per raggiungere l'unione economica e monetaria, sul quale il *Rapporto Delors* non aveva preso posizione. Al termine di un lungo e difficile confronto si decise che la Banca Centrale Europea sarebbe nata soltanto poco prima dell'avvio della fase finale dell'Unione, segnato dall'introduzione della moneta unica.

Nel gennaio del 1994, come previsto dal *Trattato di Maastricht*, nacque l'istituzione che doveva preparare l'unione monetaria: l'Istituto Monetario Europeo, con sede a Francoforte. Nel 1998 si stabilì che solo 11 Paesi, rispettando i criteri economici e istituzionali necessari per partecipare alla fase finale dell'unione monetaria avrebbero potuto adottare l'euro come propria

⁹ L'ECU (*European currency unit*), nata nel 1979, è stata il precursore dell'euro. Essa fu preceduta dall'UCE (unità di conto europea), una moneta-paniere composta da quantità fisse di tutte le valute della Comunità.

¹⁰ L'atto di nascita della Banca Centrale Europea è costituito dall'art. 8 del Trattato di Maastricht (secondo la numerazione della versione consolidata del Trattato istitutivo della CEE) secondo cui «Sono istituiti, secondo le procedure previste dal presente Trattato, un Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC) e una Banca Centrale Europea (BCE), che agiscono nei limiti dei poteri loro conferiti dal presente Trattato e dallo Statuto del SEBC e della BCE (in appresso denominato Statuto del SEBC) allegati al Trattato stesso».

moneta¹¹: restarono esclusi il Regno Unito, la Danimarca e la Svezia che decisero di mantenere la propria moneta nazionale¹², nonché la Grecia, che ancora non aveva completato la sua azione di convergenza economica. Soltanto nel 2000 il Consiglio Europeo stabilì che anche la Grecia aveva raggiunto i criteri economici e istituzionali (cc.dd. criteri di convergenza¹³) per entrare a far parte dal 2001 dell'Unione monetaria¹⁴.

2. La Banca Centrale Europea¹⁵.

Come analizzato al § 1, con la costituzione della Banca Centrale Europea si è realizzato il passaggio dalla cooperazione alla sovranazionalità nella gestione della politica monetaria europea; quest'ultima consistente nella regolazione dei tassi di interesse e/o della quantità di moneta da emettere per il conseguimento di obiettivi economici.

La Banca Centrale Europea (o BCE), la cui sede è stata fissata a Francoforte, può pertanto essere definita come l'istituzione, dotata di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico internazionale¹⁶, responsabile della moneta unica europea (l'euro) alla quale, dal 1999, è affidata la conduzione della politica monetaria (come sopra definita) per la c.d. "area dell'euro"; quest'ul-

¹¹ Gli undici Paesi che adottarono l'euro già dal 1° gennaio 1999 furono: Belgio, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia (che aveva raggiunto i parametri necessari ad entrare a far parte della futura moneta unica nel 1996), Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia.

¹² Con riferimento alla Gran Bretagna, venne sancita la clausola di *opting-out* attraverso la quale essa avrebbe potuto rimanere nella futura Unione europea pur senza accogliere le innovazioni che il suo governo avesse rifiutato. Nasceva così per la prima volta l'idea di un'Europa a due velocità.

¹³ I rapporti di convergenza sono i seguenti: 1) rapporto tra deficit pubblico e PIL non superiore al 3%; 2) rapporto tra debito pubblico e PIL non superiore al 60%; 3) tasso d'inflazione non superiore dell'1,5% rispetto a quello dei tre Paesi più virtuosi; 4) tasso d'interesse a lungo termine non superiore al 2% del tasso medio degli stessi tre Paesi; 5) permanenza negli ultimi due anni nello SME senza fluttuazioni della moneta nazionale.

¹⁴ Al momento di redazione del presente scritto la grave crisi economica che nel 2010 ha investito la Grecia, nonostante gli interventi di sostegno posti in essere da parte dei Paesi dell'UE al fine di non provocarne la fuoriuscita dall'area dell'euro (per la quale si veda il paragrafo che segue), non ha ancora trovato soluzione, avvalorando la tesi di coloro i quali ritenevano che la valutazione operata nel 2000, circa la sussistenza dei criteri di convergenza, fu posta in essere in un momento nel quale era prevalente l'interesse all'allargamento dell'area dell'euro, senza tenere pienamente in conto la reale situazione economico-finanziaria del Paese.

¹⁵ ZILIOI C.-SELMAYR M., *La Banca centrale Europea*, Milano, 2007, 619; KRAUSKOPF B.-STEVEN C., *The institutional Framework of the European System of Central Banks: legal Issues in the Practice of the first Ten Years of Its Existence*, in *C.M.L. Rev.*, 2009, 1143-75; CHIRICO A., *Monetary sovereignty and the ESCB*, Firenze, 2004; KALTENTHALER K.C., *Policymaking in the European Central Bank, the masters of Europe's money*, Lanham MD, 2006.

¹⁶ La personalità giuridica della BCE è riconosciuta dall'art. 282, § 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (più brevemente TFUE).

tima, costituita, a sua volta, dai 16 Paesi dell'Unione europea, che hanno adottato la moneta unica¹⁷. Inoltre, la BCE svolge le consuete funzioni di una Banca Centrale di emissione ed in particolare può emettere, unitamente alle Banche Centrali Nazionali, le banconote della moneta unica europea.

La Banca Centrale Europea e le Banche Centrali Nazionali di tutti i Paesi dell'Unione Europea compongono il Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC)¹⁸.

L'art. 13 del *Trattato di Maastricht* menziona la Banca Centrale Europea tra le istituzioni europee unitamente al Parlamento, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte di giustizia ed alla Corte dei conti. Nello stesso articolo si dispone che "Le disposizioni relative alla Banca Centrale Europea (e alla Corte dei conti) figurano insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea".

Il capitale della Banca, che secondo quanto previsto dallo Statuto, è oggi di cinque miliardi di euro, è stato sottoscritto dalle Banche Centrali Nazionali con un meccanismo di ponderazione che tiene conto di due fattori: il primo è rappresentato dalla popolazione dello Stato membro nel penultimo anno che precede l'istituzione della Banca; il secondo è rappresentato dal prodotto interno lordo ai prezzi di mercato registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione della Banca.

La cornice giuridica in cui è inserita la BCE è volta a tutelarne l'indipendenza¹⁹ dalle altre istituzioni comunitarie nell'attuazione della politica monetaria.

È stato affermato che la BCE agisce sotto il vincolo di un fine fissato per legge esercitando, tuttavia, un'ampia discrezionalità nell'uso degli strumenti della politica monetaria²⁰. Sotto questo profilo essa può essere equiparata alle

¹⁷ L'area dell'euro, che conta oltre 329 milioni di cittadini, rappresenta la seconda maggiore economia al mondo dopo gli Stati Uniti d'America. Ne fanno parte oltre agli originari 11 Paesi (Belgio, Germania, Irlanda, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia) anche la Grecia (dal 1° gennaio 2001), la Slovenia (dal 1° gennaio 2007), Cipro e Malta (dal 1° gennaio 2008) e la Slovacchia (dal 1° gennaio 2009).

¹⁸ Il SEBC è composto, pertanto, anche dalle Banche Centrali Nazionali dei Paesi facenti parte dell'Unione europea che non hanno adottato l'euro. Del SEBC costituisce un sottoinsieme "l'Eurosistema" composto dalla BCE e dalle Banche Centrali Nazionali dei soli Paesi appartenenti all'area euro, cui l'art. 282, § 1, TUF, attribuisce la conduzione della politica monetaria dell'Unione. Da ciò deriva che SEBC ed Eurosistema coesisteranno fintanto che vi saranno Stati membri dell'Unione europea non appartenenti all'area dell'euro.

¹⁹ Il modello adottato, che attribuisce assoluta indipendenza alla BCE si contrappone al sistema che tendeva ad assoggettare anche la politica monetaria alle libere scelte del potere esecutivo, il quale a sua volta, fonda la sua legittimazione nel Parlamento, democraticamente eletto. I sostenitori di questo secondo modello ritenevano infatti che l'indipendenza concessa alla BCE, che non rispondeva al Parlamento, avrebbe determinato un'inaccettabile carenza di controllo democratico.

²⁰ Si consideri, infatti, l'art. 13, § 2, del Trattato sull'Unione europea, a tenore del quale «Ciascuna istituzione (e pertanto la stessa BCE) agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai Trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste». Proprio la

“autorità indipendenti” note al nostro sistema nazionale, non gerarchicamente sottoposte al governo ed alle quali la legge assegna un fine ben definito, perseguibile con ampia discrezionalità di carattere amministrativo²¹.

L'esperienza concreta ha mostrato, infatti, che da quando le monete hanno assunto un connotato totalmente fiduciario, non corrispondendo più il loro valore ad una data quantità di oro, esse sono accettate perché i cittadini hanno fiducia che l'istituzione emittente ne conserverà nel tempo il potere d'acquisto di beni e servizi. Si spiega in tal modo il rifiuto della moneta nazionale che si riscontra nei Paesi soggetti a iperinflazione dove di fatto circolano monete estere ritenute più affidabili. Al di là della patologia costituita dall'iperinflazione, l'analisi dei dati ha messo in evidenza l'esistenza di un legame significativo tra indipendenza delle Banche Centrali e stabilità dei prezzi. I Paesi che si sono dotati di una Banca Centrale indipendente hanno, infatti, conseguito l'obiettivo della protezione del potere d'acquisto e della fiducia della propria moneta²². Al fine di spiegare come le Banche Centrali indipendenti conseguano l'obiettivo di controllare l'inflazione – tralasciando in questa sede le teorie connotate da forti elementi ideologici – deve segnalarsi la posizione di quegli autori i quali ritengono che il controllo politico su una Banca Centrale possa indurre in tentazione il governo: la prospettiva di un più sostenuto livello di attività economica o di un più facile finanziamento del debito pubblico, perseguibile attraverso la creazione di moneta, seppur limitata ad un breve periodo (presumibilmente parametrato alla durata in carica del governo), potrebbe costituire, infatti, una tentazione irresistibile, anche nella consapevolezza delle conseguenze negative, che tali comportamenti potranno produrre, nel medio periodo, in termini di stabilità dei prezzi.

Come è stato acutamente rilevato²³ l'indipendenza della Banca Centrale Europea può essere analizzata sotto quattro differenti prospettive: istituzionale, strumentale, personale, finanziario.

Per il profilo istituzionale occorre far riferimento all'art. 130 TFUE²⁴, che

circostanza che nell'attività della Banca Centrale Europea (così come delle Banche Centrali Europee) soprattutto dopo lo sganciamento delle monete dall'oro, c'è una componente discrezionale determinante, vale ad attribuirle al qualifica di “politica” monetaria.

²¹ La discrezionalità si rende necessaria poiché, diversamente che in ambito civilistico e penalistico, le conoscenze di cui si dispone nell'ambito della politica monetaria non consentono di prevedere i casi concretamente verificabili e le relative regole comportamentali da adottare.

²² Dall'altro lato non sono state rilevate conseguenze negative correlate all'indipendenza delle Banche Centrali sulla crescita economica. In particolare non è risultato fondato il timore che una Banca Centrale, nell'intento di mantenere la stabilità dei prezzi, potesse danneggiare con un atteggiamento eccessivamente rigoroso la crescita. Si configura pertanto quello che in economia si definisce *free lunch*.

²³ PAPADIA F.-SANTINI C., *La Banca Centrale Europea*, Bologna, 2006, 32.

²⁴ Ex art. 108 TCE.

stabilisce l'autonomia della BCE dai governi dei Paesi membri nonché dalle istituzioni e dagli organi comunitari. Esso prevede, infatti, che "nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dai Trattati e dallo statuto del SEBC e della BCE, né la Banca Centrale Europea, né una Banca Centrale Nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, nonché i governi degli Stati membri, si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della Banca Centrale Europea o delle Banche Centrali Nazionali nell'assolvimento dei loro compiti".

Per indipendenza strumentale della BCE si intende la capacità di usare gli strumenti della politica monetaria in maniera coerente con il raggiungimento del suo fine primario. L'art. 127, § 2, TFUE²⁵, infatti, individua tra i compiti fondamentali da assolvere tramite il SEBC quello di definire e attuare la politica monetaria della Comunità. Fondamentale è inoltre la previsione dell'art. 123 TFUE²⁶, il quale sancisce il divieto di finanziamento monetario del disavanzo pubblico: la BCE (e le BCN), quindi, non possono concedere in alcuna forma «scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri»; allo stesso modo la BCE e le BCN non possono acquistare presso i soggetti di cui sopra titoli di debito dagli stessi emessi.

L'indipendenza personale della BCE concerne le garanzie di stabilità dei membri dei suoi organi direttivi, ponendoli al riparo da pressioni esercitate sotto la minaccia della revoca del mandato (possono essere rimossi soltanto se non soddisfano più le condizioni richieste per l'espletamento delle loro funzioni) o con la promessa del rinnovo dello stesso (la durata dell'incarico è infatti fissata in otto anni e non è rinnovabile).

Infine, può essere definita indipendenza finanziaria della BCE la sua capacità di far fronte autonomamente alle spese occorrenti alla sua gestione²⁷.

L'indipendenza di cui si è detto, tuttavia, trova un contrappeso nel sistema di controllo²⁸ della corrispondenza dei suoi comportamenti alla legge, che si sostanzia innanzitutto nel sistema di nomina dei membri della BCE. Ai sensi

²⁵ Ex art. 105 TCE.

²⁶ Ex art. 101 TCE.

²⁷ L'art. 282, § 3, TFUE dispone, infatti, che la BCE è altresì indipendente "nella gestione delle sue finanze".

²⁸ La Banca Centrale viene definita una *accountable institution*.

dell'art. 283 TFUE, la Banca Centrale Europea, infatti, opera attraverso un consiglio direttivo composto dai membri del comitato esecutivo della stessa BCE (composto a sua volta dal Presidente, dal vicepresidente e da quattro altri membri)²⁹ e dai governatori delle Banche Centrali Nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Inoltre, ai sensi dell'art. 284 TFUE³⁰ il Presidente del Consiglio dell'Unione Europea e un membro della Commissione possono partecipare, benché senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo della BCE; il Presidente del Consiglio può anche sottoporre una mozione alla delibera del consiglio direttivo della BCE³¹.

Quanto alle ulteriori garanzie sul rispetto da parte della BCE dei fini ad essa imposti dalla legge e dai Trattati, ad essa sono imposti numerosi oneri informativi: ai sensi dell'art. 284, § 3, TFUE è infatti «tenuta a trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché al Consiglio Europeo una relazione annuale sull'attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso³². Il Presidente della BCE presenta tale relazione al Consiglio e al Parlamento europeo, che può procedere su questa base ad un dibattito generale». Deve infine segnalarsi che il Presidente della BCE e gli altri membri del comitato esecutivo possono, a richiesta del Parlamento europeo o di propria iniziativa, essere ascoltati dalle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Da ultimo, deve segnalarsi che nessuna novità di rilievo risulta essere stata introdotta dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, riguardo all'assetto istituzionale del Sistema Europeo di Banche Centrali e della BCE.

²⁹ Questi soggetti sono nominati, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, dal Consiglio europeo che delibera a maggioranza qualificata, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio direttivo della BCE.

³⁰ Ex art. 113 TCE.

³¹ Deve segnalarsi che, correlativamente, il Presidente della BCE è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio quando quest'ultimo discute su argomenti relativi agli obiettivi e ai compiti del SEBC.

³² In aggiunta alla relazione annuale, la BCE pubblica un Bollettino mensile e una situazione contabile consolidata (relativo all'eurosistema) settimanale.